Città di Medicina

SERVIZI ALLE IMPRESE E CULTURA

Ordinanza del Sindaco n. 163 del 10/08/2022

OGGETTO: MISURE PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOLICI E LE PROBLEMATICHE CORRELATE DURANTE LA RIEVOCAZIONE STORICA DEL BARBAROSSA – 16, 17 E 18 SETTEMBRE 2022.

Premesso:

- che episodi verificatisi, nel corso delle precedenti edizioni della Rievocazione Storica del Barbarossa, hanno determinato la necessità di assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità di tutte le persone che si trovano nel capoluogo, per assistere alla manifestazione, specie nelle ore serali e notturne;
- che le conseguenze sociali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

Considerato che la predetta situazione è connessa alla vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari, aperti nelle ore serali e notturne, nonché al consumo delle medesime;
Tenuto conto che la manifestazione comporta una notevole affluenza di pubblico con il conseguente rischio di turbative della sicurezza urbana, nonché di degrado urbano ed ambientale, per il consistente consumo di alimenti e bevande, soprattutto alcoliche, ed il conseguente abbandono diffuso e generalizzato dei relativi contenitori, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo, con ciò, fonte di pericolo per le persone che transitano;
Considerato che il fenomeno di consumo non responsabile di alcol sfocia, con sempre maggiore frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone fino a favorire situazioni che talvolta si accompagnano a condizioni di potenziale pericolo per i fruitori dello spazio della manifestazione;
Considerato che, nel contesto della manifestazione, la vendita di bevande in contenitori di vetro può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione – nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree adiacenti - di bottiglie e contenitori di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a salvaguardare l'identità storica e culturale di Medicina ed evitare, al contempo, possibili pericoli per i numerosi residenti e visitatori che vogliono assistere alla manifestazione in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Considerato che tali situazioni alimentano le percezioni di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei frequentatori della manifestazione e ritenuto, pertanto, necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare fenomeni legati all'abuso di alcol, in particolar modo negli orari serali in cui è maggiore la frequentazione da parte di una clientela giovanile;
Viste le peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il possibile verificarsi di eventi pericolosi per il decoro e la pubblica sicurezza che il presente provvedimento intende contrastare;
Visti inoltre:

- l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii.;
- la Legge 21 Novembre 1981, n. 689;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, in riferimento alla legge 125/2008;
- la Legge 29 luglio 2010, n. 120;

Fermo restando quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;
Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice Penale e dalle altre norme in materia di somministrazione e consumo di bevande alcoliche;

ORDINA

- **A CHIUNQUE in qualsiasi forma, il divieto di vendita per asporto di bevande in recipienti di vetro, all'interno del capoluogo, dalle ore 20.00 del 16/09/2022 alle ore 7.00 del 19/09/2022; tale divieto è esteso a tutte le attività economiche in sede fissa, compresi i distributori automatici;**

- **il divieto di circolazione e di consumazione di bevande in recipienti di vetro, all'interno dell'area interessata dalla manifestazione, dalle ore 20.00 del 16/09/2022 alle ore 7.00 del 19/09/2022,** fatto salvo l'utilizzo di tali contenitori all'interno dei locali autorizzati, nelle strutture esterne autorizzate nonché nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione e al consumo di alimenti e bevande;

- **il divieto di introdurre recipienti in vetro nell'area in cui si svolge la manifestazione, durante gli orari di svolgimento della stessa;**

- il divieto di abbandono di bottiglie, lattine, vassoi, contenitori vari in plastica, carta, cartone, vetro e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone;

- a carico dei titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e similari, l'obbligo di provvedere alla rimozione di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande ed alimenti derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione e, comunque, lo spazio antistante risultino perfettamente puliti;

- **il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche dalle ore 03:00 alle ore 06:00 del 17/09/2022 (notte tra il venerdì e il sabato);**

- **il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche dalle ore 01:00 alle ore 06:00 del 18/09/2022 (notte tra il sabato e la domenica);**

Rimane fermo il divieto in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 (diciotto) oltre a quanto disposto dall'art. 689 cp e quanto altro disposto dalle vigenti normative e leggi quadro in materia.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- a carico dei commercianti che violano quanto stabilito dalla presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00;

- a carico degli avventori-consumatori che violano quanto stabilito dalla presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

INFORMA

Che la presente ordinanza:
- vale esclusivamente per le giornate e per gli orari sopra indicati;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line;
- viene comunicata alla Polizia Municipale ed ai Carabinieri di Medicina, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
- viene trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Emilia-Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Lì, 10/08/2022

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)